

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012**  
**316/2012/R/GAS**

**INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 28/2012/R/GAS IN MATERIA DI DISCIPLINA  
TARIFFARIA PER LA MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI  
NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 luglio 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22/07 (di seguito: decreto legislativo 22/07);
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08) e in particolare l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: direttive telegestione gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con

la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas come integrata e modificata (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 246/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 246/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione DCO 17/11 del 19 maggio 2011, recante "Valutazione di possibili modifiche della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, in relazione agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08" (di seguito: DCO 17/11);
- il documento per la consultazione DCO 40/11 del 3 novembre 2011, recante "Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08" (di seguito: DCO 40/11).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 155/08, l'Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione, per i punti di riconsegna nell'ambito della distribuzione gas (di seguito: GdM a requisiti);
- in data 6 novembre 2008 l'Autorità ha approvato la RTDG, con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la legge 99/09 contiene disposizioni relative ai gruppi di misura (di seguito: GdM) installati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- a seguito di segnalazioni da parte degli operatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione, dapprima con il DCO 17/11 e poi con il DCO 40/11, una serie di proposte finalizzate a riformare la regolazione tariffaria del servizio di misura nelle reti di distribuzione del gas naturale, al fine, in particolare, di poter intercettare il risparmio in termini di investimento che nuove soluzioni tecnologiche potrebbero far conseguire, nonché garantire una maggior gradualità nell'applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici di cui alla legge 99/09; e che gli Uffici dell'Autorità hanno poi proceduto ad una ulteriore ricognizione dello stato dell'arte della produzione e commercializzazione dei misuratori a requisiti minimi e omologati;
- con la deliberazione 28/2012/R/gas, l'Autorità ha disposto la revisione della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a seguito della pubblicazione della deliberazione 28/2012/R/gas, in data 2 marzo 2012, sono emersi nuovi elementi informativi che non erano stati precedentemente forniti dai soggetti interessati;
- in data 18 maggio 2012 l’Autorità ha approvato la deliberazione 193/2012/R/gas, recante “Modifiche urgenti alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas e avvio di procedimento per la revisione delle disposizioni in materia di costi standard per la messa in servizio di misuratori gas”;
- tale deliberazione ha introdotto modifiche a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas in tema di modalità di applicazione degli obblighi di cui ai commi 10.1 e 10.4 delle direttive telegestione gas e di trattamento degli ammortamenti residui per i gruppi di misura destinati alla clientela residenziale;
- il punto 2 della detta deliberazione, inoltre, ha previsto l’avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti in merito:
  - “a) alla revisione dei costi standard per il *cluster* di gruppi di misura di taglia intermedia (classi maggiori di G6 e minori uguali a G40);
  - b) al completamento della disciplina tariffaria, con particolare riferimento all’applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing* rispetto ai costi *standard* previsti dall’Autorità nel caso in cui si ottemperi all’obbligo di messa in servizio di gruppi di misura rispondenti ai requisiti funzionali minimi tramite l’installazione di un *add on* presso il misuratore tradizionale dotato di predisposizione alla telelettura già installato;
  - c) alla conferma delle disposizioni transitorie in merito alle installazioni di misuratori successive al 29 febbraio 2012”;
- nell’ambito del procedimento, così come previsto dalla deliberazione 193/2012/R/gas è stato istituito un gruppo di lavoro costituito dalle imprese di distribuzione, rappresentate dalle proprie organizzazioni associative, che si è riunito il 25 maggio 2012: durante tale riunione sono stati esaminati e discussi, fra gli altri, gli orientamenti formulati dagli Uffici dell’Autorità che tenevano conto dei nuovi elementi informativi alla stessa messi a disposizione anche in merito al punto b) del procedimento avviato con la citata deliberazione, cui sono seguite osservazioni scritte dai partecipanti;
- in data 14 giugno 2012 l’Autorità ha approvato la deliberazione 246/2012/R/gas, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 5 della deliberazione 193/2012/R/gas, che prevedeva che il procedimento di cui al precedente alinea dovesse concludersi entro il 15 giugno 2012 per quanto attiene alle citate lettere a) e c).

**CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- con riferimento alla lettera b) del punto 2 della richiamata deliberazione 193/2012/R/gas, dal momento che il soddisfacimento dei requisiti minimi, per alcune categorie di GdM, può essere raggiunto sia tramite la sostituzione del misuratore tradizionale installato con un GdM integrato sia tramite l’applicazione di un apparato aggiuntivo, di seguito denominato *add on*, risulta necessario precisare le modalità di applicazione del meccanismo di *profit/loss*

*sharing* previsto al comma 3.1 della deliberazione 28/2012/R/gas in caso di ottemperanza ai requisiti minimi con la seconda modalità citata;

- nell'ambito del richiamato gruppo di lavoro riunitosi il 25 maggio scorso è stata discussa, tra l'altro, l'ipotesi di applicare il meccanismo di *profit/loss sharing* ricostruendo il costo complessivo del gruppo di misura corredato da *add on*, a partire dal costo storico del misuratore tradizionale e dall'anno della sua installazione;
- le imprese di distribuzione, rappresentate dalle proprie organizzazioni associative, nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro hanno evidenziato le problematiche operative derivanti dalla sopra descritta ipotesi di declinazione dell'applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing*, manifestando preferenza per soluzioni di più immediata applicazione, tra le quali la definizione di un costo *standard* specifico per l'*add on*.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere al completamento della disciplina tariffaria relativa alla copertura in tariffa dei nuovi investimenti nel caso in cui si ottemperi all'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura rispondenti ai requisiti minimi tramite l'installazione di un *add on* presso un misuratore tradizionale già installato, con particolare riferimento all'applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing* rispetto ai costi *standard* previsti dall'Autorità;
- ai fini di quanto sopra, tenere in debita considerazione l'esigenza di semplicità delle procedure, tenendo conto altresì delle problematiche operative segnalate dalle imprese di distribuzione;
- determinare un costo *standard* specifico per gli *add on* laddove siano applicati a misuratori tradizionali già in esercizio presso punti di riconsegna;
- fissare il costo *standard* di cui al precedente alinea sulla base della documentazione di dettaglio inviata all'Autorità nell'ambito dell'attività svolta nel gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione 193/2012/R/gas, utilizzando i seguenti criteri:
  - il costo *standard* è determinato includendo anche i costi di installazione e messa in servizio;
  - non sono state ritenute utilizzabili, in quanto non più aggiornate, le informazioni derivanti da offerte commerciali rese in data precedente l'anno 2010;
  - per l'anno 2012 e, ove previsto, per l'anno 2013, il costo *standard* dell'*add on* è calcolato come media dei valori delle offerte più efficienti, caratterizzati da una varianza contenuta, e utilizzando, quale riferimento di controllo atto a individuare tali offerte più efficienti, anche le informazioni fornite dai produttori di apparati;
  - laddove previsto, per gli anni 2014 e 2015 l'evoluzione del costo *standard* è stata valutata tenendo conto dell'atteso andamento di riduzione dei costi, tipico delle tecnologie elettroniche, rendendo altresì neutrale la scelta tra adempiere agli obblighi di messa a requisiti tramite l'applicazione di un *add on* o tramite la messa in servizio di un misuratore integrato per i gruppi di misura di classe minore per i quali la soluzione applicativa tramite *add on* risulta attuabile

## DELIBERA

1. di integrare l'allegato alla deliberazione 28/2012/R/gas inserendo la Tabella 5 e la Tabella 6 come segue:

**Tabella 5 Costi standard, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, ai fini della valorizzazione degli *add on* laddove applicati a un misuratore tradizionale già installato di classe maggiore di G40**

(€GdM)	GdM > G40
2012	1.000

**Tabella 6 Costi standard, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, ai fini della valorizzazione degli *add on* laddove applicati a un misuratore tradizionale già installato di classe maggiore di G6 e minore uguale a G40**

(€GdM)	G6 < GdM ≤ G40
2012	630
2013	630
2014	560
2015	440

2. di valorizzare in tariffa i nuovi investimenti in *add on*, laddove applicati ad un misuratore tradizionale già installato, secondo la formula di cui al comma 3.1 della deliberazione 28/2012/R/gas, prevedendo che il termine  $NI_{std}$  assuma i valori indicati nelle tabelle 5 e 6 della deliberazione 28/2012/R/gas, come integrata ai sensi del punto 1 del presente provvedimento;
3. di stabilire, ai fini tariffari, che la vita utile dei cespiti il cui costo *standard* è fissato nelle tabelle di cui al punto 1 è pari a 15 anni;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni